

Sentenza n. 286 del 12 aprile 2005

Pubblica udienza del: 9 marzo 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Luigi Ranalli

TESTO:

“SENTENZA

zsul ricorso n.391 del 1997 proposto da ***, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Discepolo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Ancona, Via Matteotti n.99;

contro

il MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- del provvedimento 11.3.1997 del Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli Affari generali del Ministero intimato;
- del bando di concorso a 764 posti di stenodattilografo, pubblicato nella G.U. del 4.1.1994 n.1, limitatamente all'art.2, punto 1, così come interpretato dal Ministero;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Discepolo per la ricorrente e l'avv. dello Stato Andrea Honorati per il Ministero resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis

DIRITTO

2. Il Consiglio di Stato, sez.IV, dopo aver esperito apposita istruttoria, in riforma dell'ordinanza 16 aprile 1997 n.200 di questo Tribunale, con ordinanza 14 ottobre 1997 n.1959 ha accolto l'istanza cautelare proposta ai sensi dell'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971 n.1034.

La difesa della ricorrente, con memoria depositata il 16.2.2005, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrando tesi e richieste e precisando che, nel frattempo, a seguito della suindicata ordinanza del Consiglio di Stato, la ricorrente è stata nominata "con riserva" nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

All'udienza pubblica del 9.3.2005 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, depositando, con il consenso del difensore della ricorrente, alcuni documenti ed una memoria con cui si evidenziano alcuni aspetti in fatto e diritto a sostegno della legittimità degli atti impugnati.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio, che, in effetti, l'art.2, punto n.1, del bando pubblicato sulla G.U. n.1/1994, allorché ha richiesto, ai fini dell'ammissione al concorso di che trattasi ed in aggiunta al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, anche il "diploma di specializzazione in stenodattilografia,

rilasciato da istituto professionale”, non può essere inteso in modo assolutamente restrittivo, cioè dell’assoluta necessità di uno specifico e formale diploma in tal senso, dal momento che si tratta pur sempre di una “specializzazione” di natura “professionale”, cioè di un perfezionamento di conoscenze e tecniche lavorative già acquisite e questo perfezionamento ben può avvenire anche a seguito di specifici corsi di formazione o a seguito di una documentata, specifica e prolungata attività di servizio, né può assumere decisivo rilievo i pareri del Consiglio di Stato acquisiti sul punto dall’Amministrazione resistente e richiamati nella propria memoria difensiva, sia perché non si tratta di pareri vincolanti sia perché la domanda cautelare è stata pur sempre accolta in sede giurisdizionale con l’ordinanza 14 ottobre 1997 n.1959 dal Consiglio di Stato, sez.IV.

Orbene, dalla documentazione all’uopo inviata dalla ricorrente (attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Laboratorio trattamento testi” per insegnanti di dattilografia e stenodattilografia, promosso dal Provveditorato agli Studi di Treviso e svolto presso l’Istituto tecnico per il Turismo di Treviso, certificato di servizio rilasciato dall’Istituto professionale di Stato “F.Podesti” per l’insegnamento negli anni 78/79, 79/80, 80/81, 81/82, 82/83 proprio di dattilografia e stenografia, due attestati di partecipazione ai campionati di stenografia) la specifica specializzazione richiesta nel bando di concorso era stata pur sempre dimostrata, anche se non era stato esibito il formale e specifico titolo all’uopo richiesto, né il provvedimento impugnato specifica le ulteriori ed eventuali ragioni per le quali la specializzazione richiesta non fosse ugualmente ravvisabile.

Il dedotto eccesso di potere per erronea interpretazione del bando di concorso e difetto di motivazione sono fondati ed il ricorso deve essere accolto.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.”